

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2783

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, AMADEI LEONETTO, AVERARDI, MARTINI
MARIA ELETTA, MEUCCI**

Presentata il 23 ottobre 1970

Istituzione del Parco nazionale dell'isola di Montecristo

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stato osservato all'Elba e in tutta la fascia litoranea dell'alto Tirreno, soprattutto nella provincia di Livorno, con estrema attenzione, il risveglio dello interesse degli italiani intorno all'isola di Montecristo, suscitato dalla grande stampa di informazione quotidiana e settimanale.

Gli italiani, fino ad ora, di Montecristo conoscevano solo le suggestioni fantasiose, legate al nome del grande Dumas, sia che avessero letto il suo famoso romanzo, sia che lo avessero veduto, al cinema o alla televisione, nelle ripetute edizioni filmate.

Ora non più: ora sanno dove si trova questa piccola isola, sanno che appartiene al comune di Portoferraio, sanno che ha una flora e una fauna meravigliose (conservate intatte come erano 1.000 o 2.000 anni fa), sanno che intorno ad essa si trova un mare limpido e pescoso, sanno che potrebbe diventare meta di escursioni straordinarie per il godimento fisico e spirituale dell'uomo.

Di Montecristo fino ad ora se ne era occupato solo il consiglio comunale di Portoferraio.

All'Elba infatti si sapeva che, appunto, a Montecristo si trova uno dei rari miracoli di questa tumultuosa epoca moderna, che ha

guastato e dissacrato la natura dovunque, il miracolo cioè della conservazione di un angolo di natura mediterranea, tipico e non ripetuto altrove, vicino alle coste italiane.

Da qui l'interesse nuovo e quasi improvviso per salvare questo miracolo, conservandolo intatto per noi e i nostri figli, rendendolo disponibile per chiunque voglia goderne senza fargli perdere niente del suo fascino, evitando ogni speculazione e manomissione, garantendone la sopravvivenza con amore e competenza.

Siamo d'accordo! Siamo d'accordo sul fine, ma con quali mezzi? È l'ora pertanto che i pubblici poteri intervengano, decisamente e razionalmente, per raggiungere quel fine.

Ecco quindi la presente proposta di legge, che si prefigge due scopi essenziali: conservare questo importante patrimonio naturale senza il pericolo di offese irreparabili, renderlo disponibile per gli italiani e per gli stranieri che desiderino visitarlo per motivi di studio, per il godimento dello spirito, per il gusto e il desiderio di un tuffo nel passato, per alimentare ed accrescere uno dei primati invidiabili del nostro paese: quello di possedere un patrimonio di bellezze naturali, rare se non uniche, tra cui anche Montecristo.

La trasformazione dell'isola in parco nazionale non presenta difficoltà di sorta.

Essa infatti ora appartiene, tutta intera, al patrimonio demaniale dello Stato e può essere

trasferita all'istituendo parco con un semplice atto formale del Ministero delle finanze.

Se ne raccomanda perciò la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per proteggere la natura, conservare la struttura e la formazione geologica dei terreni, difendere la flora e la fauna stanziale o di passaggio, salvaguardare la limpidezza e la pescosità del mare adiacente, l'isola di Montecristo è dichiarata parco nazionale.

ART. 2.

Fanno parte del parco il territorio dell'isola di Montecristo (arcipelago toscano), comune di Portoferraio, ed una fascia di mare, della larghezza di 5 miglia, intorno all'isola stessa.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto al passaggio del territorio dell'isola dal demanio generale dello Stato al parco.

ART. 3.

L'istituzione del parco ha le seguenti finalità:

garantire l'integrità naturale dell'ambiente e la ricerca scientifica, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna;

favorire il godimento culturale e ricreativo dell'ambiente da parte dell'uomo.

ART. 4.

Nell'interno del parco è vietato:

realizzare costruzioni edilizie, anche a carattere provvisorio, e aprire strade, sempre che le une o le altre risultino necessarie alle finalità del parco stesso, giusta il regolamento di cui al successivo articolo 7;

esercitare la caccia o la pesca, tagliare le piante, asportare pietre o scogli, salvo le eccezioni di cui al regolamento previsto al successivo articolo 7;

introdurre nuove specie vegetali o animali, senza la regolare autorizzazione del Comitato di gestione di cui al successivo articolo 6;

accendere fuochi o abbandonare oggetti e materiali suscettibili di causare incendi:

transitare con mezzi nautici a motore nella zona di mare prevista dall'articolo 1, salvo il corridoio di accesso all'isola;

sorvolare il territorio a bassa quota o atterrarvi con elicotteri.

ART. 5.

La gestione del parco è di competenza dell'Ente autonomo « Parco nazionale di Montecristo », amministrato da una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica.

Di tale commissione fanno parte:

il sindaco di Portoferraio o un suo rappresentante;

i rappresentanti degli altri comuni Elbani nominato dai rispettivi sindaci;

il presidente dell'EVE (Ente valorizzazione isola d'Elba) o un suo rappresentante;

il presidente della provincia di Livorno o un suo rappresentante;

il rappresentante della Regione toscana, nominato dal presidente della giunta;

il rappresentante dell'università di Pisa, nominato dal rettore magnifico di quell'ateneo;

il rappresentante dell'EPT di Livorno;

il rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, della marina mercantile e della pubblica istruzione, nominati dai relativi ministri;

il rappresentante dell'associazione « Italia Nostra »;

3 esperti nominati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri di detta commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

ART. 6.

La commissione di amministrazione nella sua prima riunione dopo la costituzione nomina nel suo seno il comitato esecutivo composto da un presidente, un vicepresidente e tre membri.

ART. 7.

La commissione di amministrazione dell'Ente parco provvede all'elaborazione di un piano per la conservazione e la valorizzazione del parco stesso, alla elaborazione ed approvazione del regolamento di gestione ed agli atti di sua competenza previsti dalle leggi e dalle norme generali dell'istituendo Consiglio nazionale dei parchi.

Il comitato esecutivo attua le delibere della commissione e le norme previste dal regolamento di gestione di cui al primo comma del presente articolo.

Il presidente dell'ente ne ha la procura generale e lo rappresenta a tutti gli effetti.

ART. 8.

La commissione di gestione e il comitato esecutivo hanno la loro sede a Portoferraio.

ART. 9.

Per le spese ordinarie e straordinarie del parco provvede l'istituendo Consiglio nazionale dei parchi, assegnando ad esso una quota del finanziamento stabilito sul bilancio dello Stato a favore del consiglio stesso.

Oltre allo stanziamento previsto dal precedente comma, faranno parte del fondo di dotazione del parco anche i proventi occasionali o continuativi derivanti da contributi di enti pubblici o privati, da eventuali diritti di soggiorno e di sosta, da altri proventi comunque derivanti dalle attività del parco stesso.

L'ente parco è esente da ogni imposta e tassa, dirette o indirette.

ART. 10.

La vigilanza sul parco è demandata allo istituendo Consiglio nazionale dei parchi.

Sempre a tale consiglio spetta l'approvazione del regolamento di gestione, di cui al precedente articolo 7.

NORME TRANSITORIE

ART. 11.

Fino a che non sarà istituito per legge il predetto Consiglio nazionale dei parchi, la vigilanza di cui al precedente articolo 10 sarà esercitata da una commissione provvisoria, composta di tre membri, nominati rispettivamente dai Ministri dell'agricoltura, delle finanze e della pubblica istruzione.

ART. 12.

Fino a che non sarà provveduto a istituire il Consiglio nazionale dei parchi, al finanziamento di quello di Montecristo provvederà con i fondi ordinari del proprio bilancio il Ministero dell'agricoltura e foreste con un contributo di lire cinquanta milioni annui.